

CAMERA DEI DEPUTATI N. 663-B —

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 30 luglio 1980

**MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 9 febbraio 1983 (Stampato n. 1058)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CINQUE, SABBATINI, MATARRESE, DEGENNARO,
de COSMO**

—

Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588,
sugli archivi notarili

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 febbraio 1983*

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

Le funzioni di coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate per non oltre dieci anni di effettivo servizio ».

TESTO

MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è aggiunto, in fine, il comma seguente:

« Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni ».

Dopo l'entrata in vigore della presente legge le funzioni di coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle funzioni stesse.